

STATUTO SOCIALE

**Circolo Nautico
La Lampara asd**

Santa Caterina di Nardò

TITOLO PRIMO

Art. 1

E' ricostituita in S. Caterina di Nardò l'Associazione denominata "CIRCOLO NAUTICO LA LAMPARA – Associazione Sportiva Dilettantistica" per l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento a quelle veliche, nautiche e natatorie e per l'esercizio, inoltre, di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, come attività ricreative, organizzazione di trasferte sportive e ricreative, attività culturali, la balneazione ed elioterapia in supporto all'attività sportiva e attività sportive di sport cui non si è affiliati alle relative federazioni, come calcio, calcetto, tennis, pallavolo, al fine di abituare l'associato alla pratica di attività sportive anche amatoriali, soprattutto i minori, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutte le attività prestate dall'Associazione nei confronti degli associati e tesserati, compresi i loro figli minori, in conformità con i fini istituzionali, non hanno carattere commerciale e non hanno fine di lucro, per cui l'Associazione rientra nella categoria degli enti non commerciali. L'Associazione e parte dei suoi soci sono riconducibili alla F.I.V., Federazione Italiana Vela, alla FICK, Federazione Italiana Canoa e Kayak, alla FIN, Federazione Italiana Nuoto, alla FISSW, Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard e potrà aderire ad eventuali altre federazioni sportive o enti sportivi riconosciuti dal CONI.

Il Consiglio Direttivo può, ove vi siano le condizioni logistiche, tecniche e professionali, decidere di praticare attività sportive paralimpiche, didattiche ed eventualmente agonistiche, e discipline sportive paralimpiche riconosciute dal CIP.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, ove lo ritenesse, di non rinnovare l'affiliazione ad una o più delle Federazioni alle quali è iscritto.

Sede sociale in S. Caterina di Nardò alla via Delle Nereidi, ex via Nerone L'emblema del Circolo é la lampara azzurra in campo bianco in un cerchio blu con la scritta "LA LAMPARA asd CIRCOLO NAUTICO POLISPORTIVA"; colori sociali giallo ed azzurro.

L'Associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, capitali, fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti

degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto durante la sua vita, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge; l'Associazione destina eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio; disciplina il rapporto associativo in modo da garantire l'effettiva uniformità del rapporto stesso, con esclusione della partecipazione temporanea alla vita associativa; il rendiconto economico e finanziario verrà redatto ed approvato annualmente nei modi appresso indicati; gli organi amministrativi sono eletti dall'assemblea dei soci nei termini fissati dall'art. 11 di questo statuto.

L'Associazione circolo nautico "La Lampara" accetta espressamente le norme e le direttive del CONI, della FIV, della FICK, della FIN, della FISSW e delle altre eventuali federazioni cui aderirà ed alle stesse conformerà la propria attività.

Art. 2

In caso di scioglimento e/o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi, secondo la delibera dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, ad un'associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, iscritta al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (RAS), avente sede nella medesima provincia dell'Associazione.

Art. 3

Tutte le persone possono associarsi previa presentazione di domanda, che gli organi sociali esaminano e, se del caso, accettano nei modi previsti dal presente statuto; in ogni caso possono associarsi, o frequentare il circolo, solo persone di ineccepibile moralità, senza discriminazione di sesso, razza ed età, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione devono essere sottoscritte anche da due soci presentatori responsabili, non componenti il Consiglio Direttivo del sodalizio, norma, questa, che vale anche per i soci atleti. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di fissare, per regolamento, un numero massimo di soci ordinari possibile, oltre il quale le domande a socio ordinario devono rimanere sospese sino alla diminuzione di tale numero. Quanto sopra non vale per i figli minori dei soci che, al raggiungimento della maggiore età,

possono passare a soci ordinari con le agevolazioni previste dal Regolamento anche sforando il limite massimo previsto e per i coniugi.

TITOLO SECONDO

Dei soci, categorie

Art. 4

I soci si distinguono nelle seguenti categorie: ordinario - atleta.

Art. 5

Il socio ordinario gode di tutti i diritti derivanti dalla qualifica; partecipa pienamente alla vita del sodalizio ed ha il diritto di elettorato attivo e passivo; è tenuto a provvedere al regolare e tempestivo pagamento: a) della quota sociale annua nella misura e nei termini fissati dal C.D. che deve essere uguale per tutti; b) della quota sociale annua dei figli minori a carico, anch'essa uguale per tutti e della quale risponde il genitore; c) dei contributi straordinari deliberati dall'assemblea ordinaria.

I figli minori del socio devono essere dichiarati annualmente alla segreteria, usufruiscono di tutti i servizi offerti dal circolo con le eventuali limitazioni, se previste dal regolamento e sono tenuti all'osservanza dello statuto e del regolamento. In seno all'Assemblea saranno rappresentati, senza diritto di voto, dal genitore o da chi ne fa le veci. Superato il diciottesimo anno di età, il figlio minore del socio viene ammesso nella categoria dei soci ordinari previa approvazione della domanda da parte del C.D. e versamento della quota di ammissione, se prevista dal regolamento. Comunque devono essere previste agevolazioni sul pagamento della suddetta quota. Il socio deve indicare il proprio domicilio, il proprio codice fiscale, la propria dimora in loco e le altre notizie utili per le operazioni richieste dall'amministrazione dell'Associazione, che a sua volta assume l'impegno di utilizzarle soltanto a tal fine.

Tutti i soci godono di uguali diritti e doveri.

Art. 6

Il socio atleta è il giovane a partire dai 6 anni fino a 18 anni; la domanda di ammissione deve essere controfirmata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale, o da chi ne fa le veci; è tenuto al pagamento di una retta annuale stabilita di volta in volta dal C.D.

E' necessaria la presenza, nel circolo, di un socio ordinario preferibilmente parente entro il 3° grado che se ne assuma la responsabilità all'interno dello stesso e che lo rappresenterà, senza diritto di voto, in seno all'Assemblea. Superato il 18° anno di età il socio atleta viene ammesso nella categoria dei soci ordinari previa approvazione della domanda da parte del C.D. e versamento della tassa di ammissione a norma di regolamento che deve prevedere delle agevolazioni.

Il consiglio direttivo può riconoscere la qualifica di socio atleta a persona, anche maggiorenne e senza valutazione del reddito e dello stato di famiglia, che svolga attività agonistica rilevante e comprovata per conto dell'Associazione. In tal caso il consiglio direttivo può esentarlo dal pagamento della quota sociale e di ammissione.

Art. 7

L'ammissione di socio ordinario o atleta è di competenza del C.D., previo deposito di domanda di iscrizione in cui indicherà l'attività sportiva prevalente che intende praticare o sostenere.

Tutti i soci sono tenuti a osservare le Norme statutarie, i regolamenti ed i provvedimenti emanati dagli Organi Sociali, e a comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali della sede sociale che all'esterno.

Art. 8

Il C.D., nell'esercizio del suo potere di regolamentazione della vita del circolo, può porre generali limitazioni al diritto di frequenza dei soci e dei loro familiari tutti, in particolari circostanze ed occasioni, a suo insindacabile giudizio, motivando le ragioni di tale decisione.

Art. 9

L'ammontare della quota di ammissione a socio e delle rette annuali di frequenza sarà stabilito di anno in anno dal C.D. secondo le necessità ed in relazione al rendiconto preventivo. La quota annuale dev'essere uguale per tutti i soci ordinari, salvo quanto previsto dal precedente art.

6. I soci ordinari ed atleti sono tenuti al versamento della retta di frequenza nei termini che il C.D. fisserà di anno in anno e, comunque, entro il 10 agosto dell'anno in corso.

In caso di morosità sarà addebitata al socio una penale nella misura che il C.D. stabilirà di anno in anno.

I soci in ritardo di sei mesi nel pagamento della quota sociale e/o dei contributi straordinari e/o di altra somma dovuta al circolo a qualunque titolo o ragione, previa costituzione in mora con lettera raccomandata o PEC, dopo delibera del C.D. saranno espulsi per morosità, fatta salva l'azione legale per il recupero delle somme dovute.

Il C.D. può, in casi eccezionali e motivati, esentare totalmente o parzialmente il socio ordinario dal pagamento della quota annuale. La decisione, in questo caso, va presa all'unanimità da tutti e nove i consiglieri.

Art. 10

I soci che non intendono più far parte del sodalizio devono presentare le proprie dimissioni per iscritto nei termini previsti dal Regolamento vigente, altrimenti sono tenuti al pagamento delle rette di frequenza dovute per l'anno in corso.

Art. 11

I soci che desiderano far partecipare alla vita del circolo loro eventuali occasionali ospiti (si considerano ospiti anche i familiari di 1° grado) sono tenuti a presentarli al Presidente od a chi ne fa le veci; assumendo automaticamente impegno di rispettare le disposizioni di cui al regolamento vigente che sarà redatto dal C.D. ogni anno. I soci presentatori sono sempre responsabili verso la cassa del circolo di eventuali scoperti lasciati dai loro ospiti. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini dell'ospitalità.

Art. 12

Tutti i soci ordinari hanno il diritto di elettorato attivo e passivo in seno all'assemblea, salvo quanto previsto dai seguenti articoli 13 e 32.

TITOLO TERZO

Dell'Assemblea

Art. 13

L'assemblea generale é costituita da tutti i soci purché in ordine con la posizione amministrativa entro il 5° giorno precedente la data dell'Assemblea. È ordinaria o straordinaria.

Art. 14

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno dal C.D. entro il 31 marzo per: discutere ed approvare i rendiconti consuntivo e preventivo; deliberare su tutte le questioni iscritte all'ordine del giorno dal C.D., anche su eventuale richiesta di almeno il 15% dei soci (queste dovranno pervenire al C.D. almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea). L'esercizio amministrativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Altra assemblea ordinaria viene convocata ogni quattro anni in agosto per l'elezione delle cariche sociali. L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, sarà comunicato ai soci almeno cinque giorni prima con affissione in bacheca se il circolo é aperto; con e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo se il circolo é chiuso.

Art. 15

L'assemblea straordinaria viene convocata dal C.D. ogni qualvolta lo stesso lo ritiene opportuno, o quando almeno un terzo dei soci ne faccia domanda per iscritto, indicando gli argomenti che intende porre all'ordine del giorno.

Art. 16

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, si convoca e si riunisce in prima e seconda convocazione anche nello stesso giorno, ma ad ore differenti. In prima convocazione é validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, tranne che nell'ipotesi prevista dall'articolo seguente. Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

Nelle assemblee non è ammesso il voto per delega.

Nelle assemblee aventi per oggetto il rinnovo delle cariche sociali è eccezionalmente prevista la possibilità di votare, inviando per posta ordinaria o consegnando a mani in doppia busta, il voto alla segreteria, che dovrà pervenire entro tre giorni antecedenti la data delle predette assemblee.

Il Consiglio Direttivo potrà prevedere ulteriori forme di voto a distanza, anche online, garantendo l'anonimato e la sicurezza.

Art. 17

Per modificare lo Statuto dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria mediante avviso spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza a mezzo raccomandata o PEC. Se l'assemblea risulta validamente costituita in prima convocazione le deliberazioni dovranno essere approvate con la maggioranza assoluta dei soci; se costituita in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere approvate da almeno due terzi dei presenti.

In conformità dell'art. 21 del codice civile la deliberazione di scioglimento dell'associazione dovrà essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Con la stessa maggioranza sarà deliberata la devoluzione del patrimonio ad altra associazione sportiva dilettantistica iscritta al Registro delle Associazioni Sportive (RAS).

Art. 18

La forma di votazione in assemblea (a scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano, per acclamazione) viene stabilita di volta in volta dal presidente dell'assemblea stessa, su sua proposta, ad eccezione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali nelle quali il voto potrà pervenire a scrutinio segreto.

La votazione a scrutinio segreto é prescritta in caso di decisioni relative a persone, di elezione delle cariche sociali, ed a richiesta di almeno un terzo dei presenti.

TITOLO QUARTO

Del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, dei Probiviri

Art. 19

Il Consiglio Direttivo é eletto dall'assemblea dei soci ordinari a maggioranza relativa. Esso é composto da nove membri e resta in carica un quadriennio ed entra in carica alla fine della stagione estiva in corso alla data dell'assemblea, presumibilmente fine settembre. Ai componenti del C.D. è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. I consiglieri sono rieleggibili senza limite di mandati.

Art. 20

Il C.D. nel suo seno, costituisce le cariche sociali e precisamente: nomina il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, l'Economo ed il vicepresidente sportivo, che sovrintenderà tutte le attività sportive dell'associazione ed in particolare quelle riguardanti gli sport alle cui federazioni siamo affiliati e presso le quali ha piena rappresentanza in caso di mancanza o impedimento del Presidente.

Ha anche la facoltà di assegnare, fra i consiglieri, eventuali deleghe riguardanti singole attività dell'associazione. Il delegato può operare nel settore a lui assegnato, nel rispetto del rendiconto di previsione, informando sempre il C.D. ed il Presidente ed ottenendo il loro consenso. Il C.D., inoltre, può nominare il Presidente Onorario del circolo, attribuendo tale carica a persona particolarmente meritevole e di grande prestigio personale; tale carica ha carattere di pura rappresentanza. Il Presidente Onorario non fa parte del C.D. La sua carica ha durata uguale a quella del consiglio, che può revocarla in qualsiasi momento, motivando la decisione.

Il Presidente ha la piena rappresentanza legale del sodalizio anche nei confronti dei terzi, con tutte le relative facoltà e può delegare ad uno o

più consiglieri parte delle sue funzioni, anche per quanto concerne la firma sociale nel rapporto con gli istituti di credito.

Il Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo, nomina un vicepresidente vicario, che in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce *in toto*, avendo anche la facoltà di firmare per suo conto ogni documento riguardante l'associazione, compresi quelli relativi alla pubblica amministrazione ed agli istituti di credito.

Il vicepresidente vicario è designato esclusivamente dal Presidente.

Art. 21

In caso di dimissioni di un consigliere, o di dichiarazione di decadenza, il suo posto viene occupato dal primo dei non eletti. Qualora vi fossero due o più soci alla pari, verrebbe prescelto il socio con maggiore anzianità d'iscrizione al circolo ed, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Il consigliere assente ingiustificato a due riunioni consecutive del C.D. decade automaticamente dalla carica. In caso di più di quattro consiglieri dimissionari, anche se gradatamente sostituiti, il C.D. convocherà l'assemblea per l'elezione di un nuovo C.D. entro la successiva estate. I consiglieri rimasti in carica si occuperanno dell'ordinaria amministrazione ed il nuovo consiglio eletto avrà durata fino alle elezioni fissate in agosto dell'anno delle Olimpiadi estive successive.

Art. 22

Il C. D. é convocato dal Presidente di sua iniziativa, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 23

Il C. D. ha il compito di reggere ed amministrare il circolo, di rendere operanti le decisioni dell'assemblea, di proporre i rendiconti consuntivo e preventivo, di accettare o respingere le domande di ammissione a socio, di esercitare il potere disciplinare, di determinare le quote di ammissione dei nuovi soci, di determinare le rette annuali di frequenza ed eventuali contributi da richiedere ai soci; in genere ha ogni facoltà, tranne quelle espressamente riservate all'assemblea.

Art. 24

Il C.D. emette, all'inizio dell'anno sociale, il regolamento interno per il miglior funzionamento del circolo. I soci sono tenuti al rispetto di tale

regolamento. Il C.D. può anche nominare commissioni composte da Soci (uno o più) cui demandare l'organizzazione e l'espletamento di particolari attività sociali; tali commissioni devono essere presiedute da un consigliere.

Art. 25

Il C.D. delibera validamente con cinque consiglieri presenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa, salvo quanto previsto dall'art. 9. In caso di parità di voti il Presidente ha facoltà di decisione. In caso di assenza del Presidente la presidenza del C.D. è assunta dal vicepresidente vicario. In caso di assenza di quest'ultimo è assunta dal consigliere più anziano di iscrizione al circolo; in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 26

L'assemblea elegge anche, tra i soci, tre revisori dei conti, con il compito di controllare i libri contabili del sodalizio ed in genere l'amministrazione e di revisionare i rendiconti; restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un revisore, o di dichiarazione di decadenza, il suo posto viene occupato dal primo dei non eletti. Qualora vi fossero due o più soci alla pari, verrebbe prescelto il socio con maggiore anzianità d'iscrizione al circolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

L'assemblea elegge tra i soci il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di dirimere le questioni fra i soci ed il circolo. Possono essere incaricati dal C.D. per esprimere un parere in merito a provvedimenti disciplinari presi dallo stesso nei confronti di soci. Il C.D. può tenerne conto. A sua volta il socio può rivolgersi al Collegio dei Probiviri nel caso in cui ritenga non meritato il provvedimento disciplinare assunto dal consiglio nei suoi confronti. In questo caso il giudizio dei Probiviri va applicato. In caso di dimissioni di un proboviro, o di dichiarazione di decadenza, il suo posto viene occupato dal primo dei non eletti. Qualora vi fossero due o più soci alla pari, verrebbe prescelto il socio con maggiore anzianità d'iscrizione ed, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Art. 27

L'organizzazione del circolo é affidata ad un direttore nominato dal C.D. su proposta del Presidente; tale carica può essere assunta anche da un socio purché non consigliere da almeno quattro anni. Il direttore fa parte di diritto del C.D., ma senza voto (come tale) e risponde al C.D. del suo operato, che comunque deve essere improntato in conformità delle direttive impartite dal C.D. - Il direttore é il capo del personale alle dipendenze del circolo e, come tale, ne organizza il lavoro ordinario e straordinario; é il responsabile di tutte le incombenze relative e ne risponde sia nei confronti dei soci, sia del C.D., sia dei terzi. La carica comporta un compenso per il periodo in cui è in carica, che il C.D. deciderà di volta in volta. Il direttore dimissionario non è candidabile alle elezioni successive alle sue dimissioni o decadenza.

Qualora ve ne fosse bisogno, il C.D. può nominare un direttore sportivo.

Art. 28

Le votazioni si terranno in concomitanza con l'anno olimpico (olimpiadi estive) in conformità a quelle del CONI e delle Federazioni Sportive.

TITOLO QUINTO

Delle sanzioni disciplinari

Art. 29

Il C.D. esercita il potere disciplinare nei confronti dei soci e dei loro figli minori. Chiunque si sia reso colpevole di comportamento biasimevole o di indegnità potrà essere punito a seconda della gravità della colpa, con: la censura, la sospensione fino a tre mesi, la radiazione automatica in caso di condanna per reati gravi. Il socio moroso, in caso di persistenza dell'inadempienza, viene sottoposto alle stesse sanzioni ed a quelle previste dal regolamento.

Le decisioni del C.D. sono esecutive e devono essere motivate; esse, comunque, vanno prese previa contestazione degli addebiti all'interessato, con assegnazione, se del caso, di un termine di tre giorni per eventuali giustificazioni. In caso di urgenza, il Presidente, il V.

Presidente, il Direttore o, in loro assenza, un consigliere, potranno ordinare l'allontanamento del socio dai locali del circolo. Avverso le decisioni del C.D. previste dal presente articolo, il socio può ricorrere al Collegio dei Proviviri entro tre giorni dalla notifica del provvedimento.

TITOLO SESTO

Disposizioni varie

Art. 30

Tutti i soci sono impegnati a non adire l'Autorità Giudiziaria. Ogni questione tra socio e sodalizio sarà definita e risolta dal Collegio dei Proviviri. Ogni questione tra soci, inerente comunque attività che interessano il circolo, sarà risolta con lodo del Presidente. Il circolo ha facoltà di adire l'A.G. nei confronti dei soci per questioni amministrative e nei casi previsti dalla legge.

Art. 31

Il circolo non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che i soci dovessero subire nell'esercizio delle attività sociali. A tal fine, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio si dichiara a conoscenza del presente statuto e ne accetta tutte le disposizioni; solleva, inoltre, il C.D. da ogni forma di responsabilità per eventuali danni che dovesse subire in qualsiasi momento nei locali del circolo, anche per quanto concerne i propri familiari ed ospiti. Autorizza, inoltre, l'associazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016).

I soci, inoltre, concedono a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi dell'art. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96-97 Legge 22/04/1941 n. 633, Legge sul diritto d'autore, al C.N. La Lampara asd, autorizzazione alla pubblicazione, conservazione e/o diffusione in qualsiasi forma, delle proprie immagini, sul sito internet e carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione dell'associazione e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale per le attività strettamente connesse alle attività dell'Associazione e comunque mai a fini commerciali.

Art. 32

I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di 15 (quindici) giorni liberi dalla data di prima convocazione dell'Assemblea elettiva. Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti; quelli che hanno subito una sanzione disciplinare definitiva; quelli che ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva, disciplina associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.